

EDITORIALE

LA PROFESSIONE CHE CAMBIA E LA NECESSITÀ DEL CONFRONTO POLITICO

Spesse volte abbiamo letto del superamento delle regole professionali che hanno caratterizzato il modo di essere della nostra professione.

Poco è stato fatto per produrne delle nuove per colpa del timore del cambiamento che una nuova organizzazione avrebbe arrecato.

Adesso il legislatore Europeo in prospettiva della nuova circolazione dei professionisti in un territorio senza confini Nazionali vuole iniziare la stagione del cambiamento con la cancellazione della definizione di libera professione e non sappiamo cosa altro si vorrà inventare.

Infatti non sappiamo quale modello sarà preferito tra quello anglosassone fortemente liberale e quello latino che mira alla tutela della professione attraverso una moderna regolamentazione.

Sicuramente, i cambiamenti previsti dal legislatore Europeo non saranno varati immediatamente ma è necessario che con grande coraggio iniziamo un serio dibattito attorno ad un progetto che vedrà interessati i colleghi che vengono laureati dalle nostre Università.

Per i colleghi che iniziano il confronto con la professione il problema non sarà la contrapposizione tra pubblico e privato, come qualcuno si fa carico di far capire, ma la ricerca di percorsi che sappiano interpretare le nuove opportunità professionali.

La figura del medico veterinario subisce come le altre professioni, con il passare del tempo una profonda trasformazione anzi, per meglio dire, si ampliano quelli che sono i campi di interesse.

Al medico veterinario, oggi, viene richiesto di offrire consulenze competenti dettate dai bisogni nuovi che la società urbanizzata esprime.

Recentemente, nel rapporto dell'uomo con gli animali, si ravvisa un cambiamento importante che sottolinea il passaggio da un livello di percezione ad un altro. Un animale non più estraneo all'uomo o vicino solo a fini utilitaristici, ma un soggetto che partecipa con un ruolo non secondario alla vita di tutti i giorni.

L'intervento del veterinario non sarà regolato più dalla chiamata per necessità clinica o terapeutica ma per una analisi del contesto dove i fenomeni di interesse veterinario si manifestano.

Una professione che cambia in un contesto culturale più maturo ma che non può perdere le caratteristiche di sentinella della salute dell'uomo e dell'animale.

Infatti il mantenimento di un elevato livello di salute umana non può prescindere dalla presenza della professionalità del veterinario.

La Sanità Pubblica Veterinaria che sovrintende alla salvaguardia della salute dell'uomo e dell'animale è stato l'unico interlocutore che ha saputo dare risposte concrete e precise ogni volta che patologie nuove si sono presentate sui nostri territori dimostrando l'utilità di un investimento che uno stato sostiene per assicurare un elevato livello di protezione della salute del cittadino.

Se il liberismo Anglosassone volesse fare breccia in un modello organizzativo come quello Italiano di impostazione della sanità pubblica veterinaria sarebbe una disgrazia per i cittadini della neonata Europa priva delle barriere Nazionali e dove la libera circolazione di beni alimentari deve garantire un elevato livello di sicurezza e di protezione per i consumatori.

Le nuove problematiche che stanno dietro l'angolo della nostra professione ci debbono indurre a pensare su quello che saremo nel prossimo futuro per meglio reggere il confronto con una classe politica che guarda verso una Europea che misura tutto con il parametro economico e che mira al regolamento della libera circolazione di servizi professionali mettendo tutte le professioni in un sistema di libera concorrenza dove nessuno troverebbe sistemi di tutela.

Giuseppe Licitra
Presidente AIVEMP



INCONTRO REGIONALE

in collaborazione con
l'Ordine dei Medici Veterinari di Benevento

**Filiera controllata e rintracciabilità
Benevento, 8 aprile 2005**

Richiesto accreditamento ECM

RELATORE: Andrea Cereser

SEDE DEL CORSO: Ordine dei Medici Veterinari
Via S. Cristiano, 118 - Benevento - Tel. 0824/47269

PARTECIPAZIONE

L'incontro è libero e gratuito per tutti i medici interessati. Per partecipare non è necessaria la pre-iscrizione. Presentarsi direttamente in sede congressuale. Certificazione ECM riservata ai soci AIVEMP e SIVAR in regola con la quota associativa dell'anno in corso e a tutti i medici veterinari iscritti all'Ordine di Benevento.

INFORMAZIONI: Segreteria AIVEMP - Lara Zava
Tel. 0372/40.35.41 - Email. segreteria@aivemp.it
web - www.aivemp.it

Problematiche connesse all'uso del boldenone

Gianfranco Brambilla

Comitato Scientifico "Euroresidue V Conference"

Introduzione

Il recente convegno "Euroresidue V", svoltosi in Olanda nel maggio 2004, ha dato la possibilità di fare il punto a livello scientifico sulla problematica boldenone. Nel corso di un *workshop* sugli ormoni naturali e i proormoni, è stato illustrato e discusso il lavoro scientifico effettuato dal gruppo di esperti europei nominato dalla Commissione, che ha portato alla fine dello scorso anno all'aggiornamento delle disposizioni tecniche in materia di boldenone. Accanto ad alcune conclusioni, su cui si basa l'attuale quadro normativo, rimangono aperti ancora alcuni punti critici, per cui non si esclude che nel prossimo futuro, in base a nuove evidenze accettate dalla comunità scientifica, non si possa giungere a qualche cambiamento, sia nei riguardi della fisiologia ed ecologia degli ormoni steroidei, sia nella strategia di prevenzione dell'utilizzo a fini anabolizzanti.

La situazione al Dicembre 2003

Con le riunioni del Comitato Permanente sulla Sicurezza Alimentare e Salute Animale – sezione rischio biologico – nel periodo Settembre-Novembre 2003, e con le successive disposizioni del Ministro della Salute (Dicembre 2003) e del piano nazionale Residui 2004, si è in prima istanza giunti ad una dipanazione della matassa boldenone, sulla base del rapporto di un gruppo di esperti ad hoc, nell'ambito della Commissione europea. Si sono prospettate le seguenti conclusioni:

- è necessario procedere a prelievi esenti da contaminazione fecale e delle urine.

- Ai fini di rilevare eventuali trattamenti illegali, fanno fede solo le forme coniugate del boldenone, da ritenersi marcatori metabolici, con i seguenti distinguo:

1. la forma alfa boldenone coniugata può ritenersi naturalmente presente nelle urine, fino alla concentrazione di 2 ng/ml. Valori superiori devono essere valutati attentamente (ovverosia costituiscono indizio, ma non prova di trattamento illegale).

2. La forma beta boldenone coniugata è da ritenersi sempre prova di trattamento illegale, indipendentemente dal livello riscontrato nelle urine (tolleranza zero). Tale decisione scaturisce dalle seguenti evidenze scientifiche, disponibili al momento:

- a) alfa e beta boldenone sono stati ritrovati nelle deiezioni fermentate di vitelli sotto stretto controllo sanitario e non trattati;

- b) è consolidato che batteri e piccoli crostacei possono fermentare gli steroli, dando luogo alla formazione di boldenone e di suoi precursori;

- c) esiste l'evidenza scientifica che i prodotti ormonali frutto di fermentazione microbica, non sono glucuronati - o solfo- coniugati, a differenza di quanto succede nei mammiferi, in seguito alle reazioni metaboli-

che di fase due.

Il fatto che venga ammessa la presenza nelle urine di alfa boldenone coniugato, la cui presenza sopra i 2 ng/ml non costituisce comunque prova di trattamento illegale, non esclude una purché minima formazione naturale di boldenone a livello enterico, per fermentazioni microbiche, e che tale boldenone possa essere in qualche modo assorbito, metabolizzato a livello epatico, ed escreto nelle urine in forma alfa coniugata, anche in assenza di una contaminazione fecale. Si parla di origine naturale, e non propriamente endogena, in quanto, a livello di gonadi, non è mai stata dimostrata la presenza di boldenone (né alfa né beta) in bovini maschi in età pre-pubere, mentre è stata dimostrata la presenza di testosterone.

Aspetti legislativi

La problematica boldenone fa riferimento al seguente quadro normativo:

- disposizioni tecniche: Direttive 96/22/CE e 96/23/CE recepite dal D.Lvo 4 agosto 1999, n.336. in cui l'Autorità Centrale identifica le sostanze di categoria A (proibite), fatti salvi gli ormoni naturali, per cui sono previsti dei valori massimi di riferimento, e promulga ogni anno il Piano Nazionale Residui, quale strumento di attuazione.

- aspetti amministrativi: il regolamento comunitario 1254/99 all'articolo 23 prevede il blocco della corresponsione dei premi PAC. Va tenuto presente che da un punto di vista tecnico, fino al Piano Nazionale Residui 2002 non è stata fatta menzione né di prelievo esente da contaminazione fecale, né di differenziazione tra forme alfa e beta, in accordo con il parere del Consiglio Superiore di Sanità dell'Aprile 2002. Successivamente si è assistito ad una evoluzione delle disposizioni tecniche emanate a livello centrale, fino all'attuale situazione, passando per la proposizione di un livello soglia di due ppb per la forma alfa, inserito nella seconda metà dell'anno 2002 senza alcuna menzione delle modalità di prelievo, livello risultato non condiviso a livello scientifico in sede comunitaria e di fatto superato dalla recente opinione del gruppo di esperti a livello di Comitato Permanente.

Pertanto, dato che la segnalazione all'Ente erogatore dei premi è un atto dovuto a norma di regolamento, ai fini della revoca di tale segnalazione è necessaria una esplicita rettifica da parte dell'Autorità Centrale di quanto disposto negli Allegati Tecnici nell'arco dei vari piani nazionali residui. Tale rettifica può consistere nella non validità giuridica del campionamento effettuato in modo da prevenire la contaminazione fecale delle urine, ovverosia nel significato non probatorio delle positività riscontrate, in assenza di prelievo esente da contaminazione fecale. Si fa presente che da un punto di vista le-

gislativo, in caso di modifica del quadro normativo, il giudice può applicare la norma più favorevole, questo anche in base alla instabilità dei metaboliti coniugati nei campioni di urina, che di fatto configurano le analisi come “non ripetibili”, tipiche dei prodotti deperibili, qualora non siano stati rispettati gli adeguati protocolli per il prelievo. In tale senso possono essere interpretate le recenti sentenze assessorie, che contribuiscono a consolidare la giurisprudenza. Inoltre l’applicazione del principio di precauzionalità, non comporta l’automatica attivazione delle comunicazioni all’Ente erogatore dei premi, in quanto non è per sua natura strettamente collegato ad evidenze di dolo, anzi fa riferimento esplicito a situazioni in cui il razionale tecnico-scientifico non risulta sufficientemente consolidato.

Il percorso dell’analisi del rischio nella vicenda boldenone

Pare utile ripercorrere brevemente gli eventi, contestualizzandoli temporalmente.

Il settore produttivo

Con l’avvento dell’anno 2000 si sono rinnovate le segnalazioni riguardo la insufficiente tutela delle produzioni nazionali di carne bovina, rispetto alle importazioni da Paesi UE, quali Spagna, Olanda, Paesi in grado di piazzare alla grande distribuzione carcasce di qualità merceologica migliore, ad un prezzo competitivo.

Le prime positività al boldenone, esaltate dalla applicazione del Decreto 336, hanno riguardato una filiera zootecnica legata ad un fornitore di latte per vitelli olandese; il Ministro della Salute interveniva presso l’omologo collega olandese, chiedendo controlli più stretti all’origine. In questo clima di diffidenza, quei settori del mondo produttivo non ancora coinvolti in episodi di positività tentavano di sfruttare commercialmente la congiuntura sfavorevole della concorrenza, fino a quando l’intensificazione dei campionamenti ha determinato il coinvolgimento progressivo di un’altra filiera a partecipazione finanziaria mista italo-olandese e, intorno a giugno 2002, delle filiere italiane di vitelloni a marchio. Successivamente, il mondo produttivo italiano, penalizzato dalla rigida applicazione del decreto 336, e dalla sospensione della corresponsione dei premi comunitari, ha iniziato a fare fronte comune, e ha fortemente caldeggiato l’adozione di misure tecniche, che di fatto si sono venute a sovrapporre ai pronunciamenti del Consiglio Superiore di Sanità sul prelievo pulito. Nella primavera del 2003, veniva proposta una ordinanza che recepiva le disposizioni tecniche relative alle modalità di prelievo, ma che non veniva accettata a livello comunitario nel merito del livello di 2 ppb per l’alfa boldenone proposto nelle urine dall’Italia. Tale livello non è sembrato ad alcuni Paesi UE supportato sufficientemente da evidenze scientifiche, cosicché la disposizione di prelievo pulito, vero punto critico di prevenzione, rimaneva ancora virtuale, mentre l’applicazione fedele dei Piani di sorveglianza continuava a generare denunce.

La sanità pubblica in Italia

Da quanto risulta dai Piani Nazionali Residui antecedenti al 2003, il boldenone nelle urine (non distinto

in forme alfa o beta fino all’inizio del 2003, né tantomeno sotto forma di libero e coniugato) è stato considerato prova di trattamento illegale. Di tale parere, dopo i primi casi “epidemic” di boldenone in Lombardia, è stato anche il Consiglio Superiore di Sanità (CSS), che nella seduta dell’aprile 2002, acquisito agli atti il parere del prof. Beretta, ratificava di fatto la tolleranza zero sancita dal PNR dell’epoca: qualsiasi traccia di boldenone rilevabile e identificabile analiticamente costituiva prova di trattamento illecito. Successivamente al coinvolgimento delle filiere italiane di vitelloni, l’orientamento del CSS veniva perfezionato. Si iniziava ad ammettere una soglia di 2 ng/ml (ppb) per la forma alfa nelle urine (di cui non si era completamente in grado di spiegare l’origine), senza fare riferimento ancora ad alcuna forma coniugata. Il CSS nel luglio 2002 suggeriva di inserire per un anno il boldenone in un piano di monitoraggio, congelando gli automatismi della 336, di fatto sottraendolo dalla lista A – sostanze proibite –, per meglio capire il fenomeno, in attesa dei risultati della sperimentazione in corso dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Peraltro, in una relazione del Laboratorio Europeo di Riferimento (RIVM) riguardo ad un *workshop* sul boldenone tra laboratori nazionali di riferimento (gennaio 2003) si evince che all’epoca tale limite di 2 ppb per l’alfa boldenone non era condiviso a livello di esperti dei laboratori nazionali di riferimento. A livello tecnico già si era a conoscenza che tale limite contenuto nella successiva proposta di Ordinanza Ministeriale nell’aprile 2003, avrebbe potuto essere respinto in sede comunitaria. Di fatto, il ruolo della contaminazione fecale e l’origine naturale del boldenone (non coniugato) quale prodotto di fermentazione microbica non sono state prese in considerazione in questa fase: anzi, la presenza nelle feci di boldenone veniva ritenuto dagli esperti del Servizio Sanitario Nazionale elemento a supporto dell’ipotesi dolosa, sulla base di evidenze investigative dei NAS che rinvenivano una preparazione clandestina, a probabile uso orale. Nel frattempo, le evidenze di campo della presenza di boldenone nelle feci essiccate, e nell’ambiente di allevamento, unitamente alle differenze analitiche riscontrabili a seconda delle tecniche di prelievo fatte dall’Università di Milano, trovavano riscontro anche in Olanda, a livello di RIVM ed erano oggetto di specifica comunicazione alla Commissione. La prima comunicazione in tale senso risale al Gennaio 2003. A questo punto, il CSS provvedeva ad acquisire i risultati delle osservazioni milanesi e a esprimersi sul prelievo pulito (Aprile 2003), base per la annunciata Ordinanza Ministeriale. Nel giugno 2003, la proposta italiana di fissare un livello soglia di 2 ppb per l’alfa boldenone nelle urine, contenuta nella sopra citata Ordinanza viene respinta in sede europea, in quanto non sufficientemente supportata scientificamente e potenzialmente in grado di creare turbative nei rapporti commerciali. In un documento ufficiale, la delegazione francese suggerisce di aspettare le conclusioni del gruppo di lavoro scientifico presso la Commissione. Nell’autunno 2003, vengono rese pubbliche le conclusioni del gruppo di lavoro *ad hoc* a livello di Commissione Europea (prima versione del documento datata maggio 2003), riguardo l’evidenza di boldenone alfa e beta presenti naturalmente in feci essiccate di vitelli non trattati. Nel Novembre

2003, viene pubblicato su una rivista italiana per veterinari uno studio finanziato dalla Regione Piemonte, in cui si dichiara che la contaminazione fecale è un fattore determinante nella positività di prelievi di urine. Nel Dicembre 2003, il Ministero della Salute emana una circolare, dove, fatte salve eventuali esigenze giudiziarie, esplicita che le positività a boldenone riscontrate nel periodo pregresso, in seguito a prelievi non puliti e refertate in modo difforme dalle conclusioni del gruppo di esperti europeo, debbano essere considerate non rilevanti ai fini del D.Lvo 336, riprendendo di fatto le considerazioni già avanzate dal Consiglio Superiore di Sanità nel Luglio 2002.

Nel Marzo 2004, l'Istituto di ricerca RIKILT, pubblica su una rivista internazionale l'evidenza di riscontri di beta boldenone in feci essiccate di animali non trattati. Nel giugno 2004, viene pubblicato su una rivista scientifica internazionale, lo stato delle conoscenze sulla vicenda "boldenone", quale risultato del lavoro compiuto dal gruppo di esperti presso la Commissione Europea.

Il Laboratorio Europeo di Riferimento e la Commissione Europea

Risulta interessante valutare temporalmente i pareri espressi dal laboratorio europeo di riferimento (RIVM), tenendo presente l'evoluzione della discussione in sede nazionale. 22 Marzo 2000 - L'alfa boldenone può essere di natura endogena. Livelli di beta boldenone sopra 1 ppb sono inusuali in bovini non trattati con esteri del boldenone 17 Giugno 2002 - Il beta boldenone non è prodotto endogenamente nel vitello. Livelli sopra 1 ppb inteso come MPRL (limite analitico minimo richiesto) sono da ritenersi prova di trattamento doloso. Per l'alfa boldenone si deve procedere a considerarlo quale ormone naturale alla stregua dell'estradiolo, per cui va fissato un limite fisiologico. La sua rilevazione tuttavia è necessaria nell'ambito dei piani di monitoraggio come indizio (e non prova) di trattamento illecito. 14-18 ottobre 2002 - Il beta boldenone non ha evidenza scientifica nelle feci ed urine di animali non trattati. L'alfa può essere naturale, tuttavia non si riesce a risalire all'origine. 9 Dicembre 2002 - Sono disponibili i risultati della sperimentazione ISS, preliminare. In base a tali dati, l'Italia ha proposto un limite di 2 ppb per la forma alfa, quale soglia di allerta. Dalla sperimentazione in vivo risulta che animali alimentati con fitosteroli non danno luogo alla formazione di boldenone. Comunque si raccomanda il prelievo pulito delle urine (senza contaminazione fecale). Con tale precauzione, la presenza di beta boldenone è da indirizzarsi con alta probabilità verso trattamenti illeciti. Nei piani Nazionali residui è raccomandato specificare forma alfa e beta, dove per la forma beta è previsto un MPRL di 1 ppb. 20 Gennaio 2003 - L'esame di feci di vitelli sotto stretto controllo sanitario ha rilevato la presenza naturale di alfa e beta boldenone. Pertanto, quanto affermato in precedenza va sospeso e rivalutato a livello di Comitato Scientifico, alla luce di queste nuove evidenze, che richiamano l'esigenza di specificare che qualsiasi contaminazione fecale delle urine non è più accettabile. Per cui la presenza sia di alfa che di beta possono essere un indizio, ma non costituiscono una prova di trattamento illegale.

Il prelievo pulito

A questo punto bisogna domandarsi: quali sono le modalità di prelievo pulito? In allevamento o al macello, tramite campionamento direttamente dalla vescica? Di sicuro risultano di maggiore garanzia i prelievi effettuati in vescica, questo per le seguenti considerazioni:- in allevamento, risulta difficile standardizzare le procedure per il prelievo pulito e mettere a punto gli opportuni indicatori di assenza di contaminazione "ambientale" nelle urine, che evitino successive contestazioni sulla correttezza del prelievo.

- In allevamento, la non sempre evitabile aggiunta ambientale di cariche microbiche nelle urine può determinare una progressiva deconiugazione del boldenone, dando luogo a risultati falsi negativi. Ricordiamo per inciso quanto specificato sopra: sono le forme coniugate del beta boldenone che fanno testo come prova di dolo. Infatti i batteri, se da una parte non sono capaci di coniugare il boldenone, tuttavia sono dotati degli enzimi beta-glucuronidasi e solfatasi, in grado di liberarlo. E tale probabilità di deconiugazione è maggiore quanto più la concentrazione dell'analita coniugato nelle urine è ridotta.

- I test di screening immunoenzimatici, non differenziano efficacemente tra forme coniugate e non coniugate.

Quindi, la presenza di un eventuale apporto esterno di boldenone nelle urine, anche se in forma deconiugata, darebbe comunque adito a un risultato sospetto positivo, che richiederebbe approfondimenti analitici costosi e non rapidi. Questo non è d'aiuto né per il laboratorio pubblico incaricato dell'analisi ufficiale, né per il proprietario degli animali, disposto ad esaminare la propria aliquota. Comunque, potrebbe generare disparità tra risultati di prima e seconda istanza, con possibili conseguenze legali, dato il tempo che solitamente intercorre tra i due accertamenti e data l'incerta stabilità dei metaboliti coniugati.- Da un punto di strategia ed efficacia del campionamento, si potrebbe obiettare che il prelievo al macello, fa perdere l'effetto sorpresa dell'accertamento e consentire una progressiva negativizzazione dell'eventuale animale trattato. Questo punto potrebbe essere facilmente ovviato se gli allevatori fossero disposti a "sacrificare" quegli animali scelti per il prelievo, su base casuale, in stalla, destinandoli immediatamente al macello. Dopo tutto la finestra temporale di possibili trattamenti illegali non è poi così distante dalla data di macellazione.

Questa opzione è di buon senso e di fatto garantisce entrambe le parti, fatta salva la necessità di approfondire ulteriormente alcuni aspetti, quali le dinamiche di formazione del boldenone per fermentazione intestinale e le conoscenze sui profili ormonali negli animali da carne, su base epidemiologica.

La ricerca in Italia

Diversi progetti risultano essere stati finanziati a livello nazionale ed europeo. Di fatto, le linee su cui si sta indirizzando la ricerca risultano essere le seguenti:

- verifica del profilo dei metaboliti del boldenone e suoi possibili precursori nel bovino, a secondo della via di somministrazione (orale, intramuscolare, dermica), al fine di identificare in maniera inequivocabile il residuo marcatore di utilizzo illegale.

- Studio dei singoli batteri e le condizioni di fermentazione microbica sia in ambiente aerobico che anaerobico, che possono comportare la formazione di sostanze ormonali a struttura steroidea, partendo da substrati vegetali, o partendo da sostanze naturalmente presenti nell'organismo (quali, cortisolo, colesterolo, testosterone). Studi di cinetica di formazione e degradazione, anche in feci ed urine. Studi di fisiologia ed ecologia, che mirano a verificare la presenza naturale di alfa e beta boldenone negli animali, legata alla fermentazione da parte di singoli ceppi batterici.

- Verifica della corrispondenza tra rilievi anatomicopatologici a livello di apparato uro-genitale bovino e riscontri ispettivi al macello con la esposizione a trattamenti anabolizzanti.

- Utilizzo della valutazione dell'attività microsomiale, quale bio-marcatore di esposizione a sostanze illegali.

Il principio di precauzionalità

Il principio di precauzionalità in materia di sicurezza alimentare prevede che in assenza di un quadro scientificamente chiaro, in via precauzionale e del tutto provvisoria, l'autorità competente, fatta una valutazione pragmatica del rischio/beneficio, prenda misure cautelative e restrittive al fine di tutelare la salute pubblica. Tali misure restrittive, tuttavia possono prevedere una compensazione per i soggetti sociali ed economici colpiti, dato che il provvedimento restrittivo non è automaticamente associato ad una situazione di colpa o dolo. I provvedimenti sono soggetti a revisione periodica, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche che dovessero emergere.

Considerazioni per il futuro

Di sicuro in questa vicenda si sono verificate delle debolezze, che chiaramente a posteriori è più agevole tracciare. Sono stati finanziati progetti e sperimentazioni senza che il sistema nel complesso sia riuscito ancora a fornire una spiegazione scientificamente plausibile, quantomeno al livello di 2 ppb di alfa boldenone coniugato nelle urine e alle dinamiche di sua formazione e a cancellare un clima di diffidenza. Gli eventi macroeconomici (necessità di difendersi da flussi importativi, coinvolgimento di filiere italiane, con positività che prima dell'introduzione della soglia di 2 ppb per l'alfa boldenone, erano a ridosso di superare il 50% degli animali campionati) possono avere influenzato il processo decisionale, con una sovrapposizione tra scelte gestionali ed evidenze scientifiche. La non condivisione della soglia italiana di 2 ppb nelle urine per l'alfa boldenone (senza specificare se libero o coniugato) a livello di alcuni Paesi Membri (gennaio 2003) avrebbe dovuto essere presa più in considerazione e riproposta a livello di ordinanza ministeriale solo se accompagnata da evidenze scientifiche consolidate. È venuto meno il dialogo tra gli attori della filiera zootecnica, soprattutto per quanto riguarda la comunicazione del rischio. I riflessi sulla stampa ne sono la dimostrazione. In particolare, è mancata la figura del veterinario aziendale, in grado di fungere da collante tecnico-scientifico tra SSN e mondo produttivo. Di fatto le ASL possono avere risentito della insufficienza di in-

dicazioni di comportamento, in balia di annunciati atti legislativi, delle lamentele degli allevatori, degli automatismi della 336, di fotocopie di pareri del CSS che costituiscono suggerimenti e non norme di comportamento cui attenersi scrupolosamente. Gli automatismi della 336 hanno aggravato i compiti analitici e bloccato i premi comunitari, fatto che ha peggiorato la già difficile comprensione nella filiera, e che ha ulteriormente penalizzato le produzioni in Italia, rispetto a quelle estere. Un risultato che ha contraddetto le aspettative iniziali della vicenda boldenone, che miravano a tutelare il modo di produrre e la salute pubblica in Italia. Un punto è chiaro: sulla figura del Veterinario Aziendale bisogna assolutamente investire nel futuro in termini di professionalità, quale persona fondamentale nella comunicazione del rischio all'imprenditore zootecnico. Tale comunicazione è estremamente importante, dato che ormai è chiara la commistione tra i circuiti del doping sportivo ed amatoriale e il commercio di anabolizzanti ad uso zootecnico. In tale senso, è necessaria la massima responsabilizzazione per individuare e delimitare i fenomeni con rilevanza penale e non attribuire automaticamente il ritrovamento di farmaci dopanti al settore zootecnico nella sua generalità, pratica di facile presa sull'opinione pubblica, ma i cui effetti su una efficace e dimostrata azione di sicurezza del consumatore sono da verificare. Sulla figura del veterinario aziendale si potrebbe verosimilmente concentrare l'aspetto qualitativo e innovativo delle filiere zootecniche nazionali, in modo da competere con i flussi di importazione, identificando quali sono i settori prioritari e preventivi di salute pubblica. Ma se il veterinario aziendale deve trarre le sue risorse dalla redditività della filiera, e tale filiera viene penalizzata, sia dalla grande distribuzione che preferisce distribuire prodotti *nice price*, sia dalla burocratizzazione in ambito SSN, quale è la speranza per la zootecnia (sanitaria) di qualità italiana, per la buiatria e per alcuni settori del servizio pubblico, stritolati da Paesi Europei dove l'analisi del rischio funziona meglio e da Paesi Extraeuropei o di prossima annessione all'Unione Europea, estremamente competitivi commercialmente?

**AIVEMP**
ASSOCIAZIONE ITALIANA VETERINARI EQUIVOCI

INCONTRO REGIONALE
in collaborazione con
l'Ordine dei Medici Veterinari di Cuneo

Filiera controllata e rintracciabilità
Cuneo, 22 aprile 2005

Richiesto accreditamento ECM

RELATORE: Andrea Cereser

SEDE DEL CORSO: Ordine dei Medici Veterinari
Via Mameli 4 bis - Cuneo - Tel. 0171/692195

PARTECIPAZIONE

L'incontro è libero e gratuito per tutti i medici interessati. Non è necessaria la pre-iscrizione. Presentarsi direttamente in sede congressuale. Certificazione ECM riservata ai soci AIVEMP e SIVAR 2005 e a tutti i medici veterinari iscritti all'Ordine di Cuneo.

INFORMAZIONI: Segreteria AIVEMP - Lara Zava
Tel. 0372/40.35.41 - Email. segreteria@aivemp.it web - www.aivemp.it

Problematiche emergenti nel settore ittico: quali soluzioni?

Dott.ssa Valentina Tepedino

Direttore di Aquatilia, Specializzata in Igiene, Allevamento ed Ispezione dei Prodotti Ittici, Università di Padova

I prodotti ittici commercializzati sul territorio nazionale provengono non solo dal Mare Mediterraneo e dai mari Europei, ma arrivano, sia freschi sia congelati, interi o già lavorati in tranci o filetti, da ogni parte del mondo. La moderna e sempre più affidabile tecnologia di conservazione mediante l'applicazione del freddo e gli attuali rapidissimi mezzi di trasporto, permettono di spostare facilmente verso un mercato sempre alla ricerca di grandi quantità di prodotti ittici pregiati quale è quello europeo, una gran massa di pesci, crostacei e molluschi – pescati in acque lontanissime - spesso sconosciuti ai Servizi Veterinari che su di essi devono effettuare i necessari controlli. Solo la metodica frequentazione delle pagine di testi ittologici stranieri permetterà al veterinario di muoversi con disinvoltura nel complesso mondo degli animali acquatici (circa 30000 specie) e dei problemi ispettivi connessi con i medesimi e con le acque di origine.

Inoltre una progressiva diminuzione della quantità di pescato dai mari Europei e il contemporaneo incremento del consumo pro-capite di pesce ha reso questa situazione irreversibile, ma un'introduzione senza controllo di specie ittiche esotiche sul mercato significa un aumento dei rischi per la salute del consumatore: si pensi ad esempio quanto accadde in Italia alla fine degli anni settanta quando alcune persone morirono a seguito di avvelenamento da tetrodotossina, per aver mangiato tranci di pesce palla al posto di falsamente dichiarate code di rospo (rana pescatrice). Inoltre, molte specie provenienti da mari extraeuropei sono molto simili morfologicamente a specie provenienti dai nostri mari, ma hanno valore commerciale significativamente più basso. Questo spiega il costante aumento di prodotti commercializzati con etichettatura errata (involontaria o deliberata) e di frodi commerciali.

L'identificazione delle specie ittiche viene effettuata da parte degli Ispettori Veterinari attraverso criteri morfologici, ispezionando il pesce intero. Quando però si è in presenza di casi dubbi (specie simili morfologicamente) o quando non si ha a disposizione il pesce intero perché già trattato all'origine sotto forma di filetti o tranci, è necessario intervenire con metodi analitici che permettano un'identificazione certa. Allo stato dell'arte attuale, nonostante il nuovo Regolamento CE n. 2065/2001 (che ha reso obbligatoria l'etichettatura dei prodotti ittici e l'utilizzo di una denominazione obbligatoria di specie corretta) e le varie Direttive 93/43/CEE e 96/3/CEE (concernenti l'igiene dei prodotti alimentari) in Europa non esiste ancora alcun sistema analitico ufficiale per l'identificazione dei prodotti ittici lavorati in tranci e filetti e commercializzati sul mercato comunitario. L'Europa non è quindi in grado, in questo momento, di tutelare con sicurezza il consumatore di prodotti ittici contro eventuali rischi igienico sanitari e frodi di sostituzione di specie. Numerosi metodi analitici

sono stati utilizzati per identificare la specie di provenienza di prodotti ittici commercializzati. Tra tutte queste tecniche analitiche, la più promettente, semplice, veloce e risolutiva e che ha dato risultati riproducibili è la focalizzazione isoelettrica (IEF) delle proteine sarcoplasmatiche dei pesci estratte in acqua (Tepedino et al., 2001). L'Unione Europea ha seguito l'esempio degli Stati Uniti d'America dove l'organismo responsabile della protezione della salute pubblica - il *Center for Food Safety & Applied Nutrition* (CFSAN) *Seafood Products Research Center* (SPRC) della FDA (*Food and Drug Administration*) - ha pubblicato nel 1993 la *Regulatory Fish Encyclopedia* (RFE) per aiutare gli ufficiali federali, statali e locali e gli acquirenti di prodotti ittici ad individuare le sostituzioni di specie con frode economica. La FDA ha poi ufficializzato nel 1995 la Focalizzazione Isoelettrica (IEF) come metodo di identificazione delle specie ittiche. La metodica permette di ottenere un tracciato caratteristico ed identificativo per ciascuna specie ittica analizzata.

Grazie alla lungimiranza dell'attuale Direttore Generale della Pesca, il Dott. Attilio Tripodi, l'Italia potrebbe diventare il primo Paese che in Europa entra in possesso di una metodica ufficiale per identificare i tranci ed i filetti di pesce al fine di tutelare il consumatore da eventuali frodi commerciali e sanitarie, così come da anni avviene negli USA. Un esempio ed uno stimolo per gli altri Paesi della UE con cui già si è iniziato a dialogare per allargare il progetto in modo da renderlo un mezzo vantaggioso a disposizione di tutta l'Europa.

Infatti, ai sensi del D.M. 5/8/2003 "Invito alla presentazione di progetti di ricerca per l'attuazione del Programma nazionale di ricerca afferente al VI Piano triennale della Pesca e dell'Acquacoltura" del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali è stato approvato il progetto di ricerca "*Miglioramento della sicurezza alimentare, qualità e informazione del consumatore nella filiera ittica*". Il responsabile scientifico del progetto sarà il Prof. Camillo Secchi del Dipartimento di Patologia Animale e Sanità Pubblica Veterinaria - Università di Milano. Gli altri partners coinvolti nel progetto sono il Dipartimento di Sanità Pubblica, Patologia Comparata ed Igiene Veterinaria Università di Padova, Dipartimento di Patologia Animale, l'Associazione Aquatilia, l'Università di Torino, la ditta Esselunga S.p.a. e l'Associazione di Consumatori Altroconsumo.

Il presente progetto ha lo scopo di caratterizzare con IEF analitica le proteine sarcoplasmatiche di circa 200 specie ittiche presenti comunemente sul mercato Italiano e di creare, mediante un apposito programma per computer, un archivio dei tracciati ottenuti. Il data-base verrà usato per confrontare i tracciati IEF di campioni ignoti con i tracciati degli standard in modo da ottenere l'identificazione della specie di apparte-

nenza del campione sconosciuto. Il metodo dovrà essere validato e standardizzato in modo da poter essere operativo in tutti i laboratori d'analisi interessati e in modo da poter essere adottato come metodo ufficiale per l'identificazione di specie ittiche commerciali. A nostra conoscenza questo sarebbe il primo studio sistematico completo intrapreso in Europa di identificazione analitica delle specie ittiche commercializzate sui mercati nazionali, siano esse come soggetti interi o già lavorate sotto forma di tranci o filetti.

Tra gli elementi innovativi è da considerare la realizzazione di un data-base che comprenda i tracciati IEF di tutte le specie ittiche commercializzate sul mercato italiano che permetterà con un adeguato software di poter confrontare i tracciati IEF di specie ignote ottenendo una corretta identificazione.

Ulteriore punto di innovazione sarà il trasferimento della metodologia agli operatori del settore, siano essi soggetti pubblici o privati: tecnici specializzati saranno addestrati in modo da poter eseguire le analisi autonomamente. L'uso di internet permetterà un rapido trasferimento dei risultati (sotto forma di immagine del tracciato ottenuto) e una veloce identificazione di specie del campione incognito. Questo permetterà di migliorare la sicurezza alimentare nella filiera ittica, di diminuire i casi di errori nell'etichettatura dei prodotti (involontari o deliberati) e di conseguenza di diminuire i rischi per il consumatore.

Altre frodi commerciali perpetrate frequentemente sono mirate a mascherare l'effettiva freschezza dei prodotti ittici ad esempio con la vendita di pesce congelato per fresco. E ancora l'aumento della domanda dei prodotti della pesca, il loro elevato valore commerciale, ma soprattutto la loro nota alta deperibilità hanno indotto una parte degli operatori a ricorrere a nuovi trattamenti tecnologici al fine di prolungarne la conservabilità o di renderne più attraente l'aspetto. Ai numerosi "progressi" ottenuti soprattutto nel campo dell'additivazione alimentare non sono però corrisposti altrettanti interventi della specifica normativa né tantomeno degli organi deputati al controllo. Ciò, a volte per ignoranza del problema, altre per la mancanza od impossibilità, spesso, di metodologie standardizzate ed obbligatorie finalizzate alla ricerca di sostanze non dichiarate di cui è ignota sia l'origine che il metodo di fabbricazione. Le frodi in materia di additivazione alimentare sono numerose nei prodotti ittici ed è spesso difficile tracciare un confine tra reato di natura esclusivamente annonaria e reato contro la persona, rappresentando i residui di alcuni additivi un potenziale pericolo per la salute del consumatore. Da quanto premesso e da un'accurata analisi della normativa vigente in materia sono emersi numerosi spunti di riflessione e di ricerca. Uno spunto? Sembra che nuovi additivi siano proposti direttamente dalle ditte produttrici e che siano specifici per ciascuna delle specie ittiche. Si tratta di miscele di più additivi, alcuni ammessi ed altri no nei prodotti ittici, il cui utilizzo non ha nessuno degli scopi indicati nell'art.14 del D.M. n. 209/96. Tali miscele vengono definite come "trattenenti di umidità" oppure come "ammorbidenti di tessuto". Definizioni alquanto equivoche: permettono di vendere acqua occulta o carni più tenere, dunque in qualche modo

modificate nella loro originale struttura?. In merito l'art. 5 del D.Lvo n.109/92 prevede che se l'acqua aggiunta ad un alimento supera il 5% debba essere indicata. Con alcuni "nuovi additivi" questa percentuale supera facilmente il 10-15%. Inoltre, se "per ingrediente si intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, ancora presenti nel prodotto finito, anche se in forma modificata" è obbligatorio segnalarlo in etichetta se "la denominazione di vendita" non "è identica al nome dell'ingrediente" in quanto "non consente di conoscere la effettiva natura dell'ingrediente" e dunque può trarre in inganno il consumatore.

Per tutelare la salute del consumatore nell'additivazione, bisogna riuscire a trovare gli additivi o i loro residui negli alimenti. Per identificarli occorre avere informazioni dettagliate sulla loro composizione chimica, la natura dei materiali grezzi, il metodo di fabbricazione e l'analisi delle impurezze. È possibile ottenere questo tipo di dati solo se essi vengono registrati in fase di autocontrollo, mentre è assai più problematico conoscerli mediante un controllo sul prodotto finito, anche di tipo analitico. Anche un additivo comune e lecitamente impiegabile, come l'acido citrico, quando è ottenuto con determinati metodi di fabbricazione, può risultare nocivo per l'uomo a causa della tossicità delle sue impurezze. A ciò va aggiunto che, sempre l'acido citrico, per il D.M.209/96 si può aggiungere secondo il principio del "quanto basta". Ci si chiede come interpretare questo principio soprattutto in mancanza delle informazioni suddette. Alla luce di quanto sopra esposto sarebbe utile rivedere la normativa sugli additivi. Già nel Libro Bianco per la Sicurezza Alimentare la Commissione Europea sembra aver preso maggiore coscienza del dilagante uso degli "additivi alimentari" proponendo di "aggiornare e completare la normativa comunitaria vigente in materia di additivi, fissare appropriati criteri di purezza per gli additivi ricavati da nuove fonti e pubblicare una relazione sull'assunzione degli additivi con gli alimenti". Riconosce ai consumatori "il diritto di attendersi informazioni sulla qualità degli alimenti e sui loro ingredienti e che tale informazione debba essere utile e presentata in modo chiaro in modo da consentire scelte consapevoli". Concetto già espresso nel Regolamento CE n.178/2002 che mira a prevenire "ogni tipo di pratica in grado di indurre in errore il consumatore". L'utilizzo di molti additivi non consentiti o in dosaggi superiori rispetto ai limiti di legge, ben si presta a rientrare tra le suddette pratiche fraudolente ed ingannevoli. Per non parlare degli alimenti che trattati con certi additivi possono divenire "alimenti a rischio" dunque non commercializzabili poiché "dannosi o inadatti al consumo umano" (Reg.178/2002).

Le tematiche affrontate in questo lavoro sono state condotte da AQUATILIA, Associazione no-profit interamente dedicata alla ricerca scientifica ed allo sviluppo nel settore della pesca e dell'acquacoltura. A questo scopo AQUATILIA collabora con enti di ricerca, Università, Autorità deputate al controllo, Associazioni dei consumatori, mondo della comunicazione ed operatori economici del settore della pesca. Tutti i risultati delle ricerche e gli aggiornamenti relativi alle problematiche emergenti sono periodicamente pubblicati su Eurofishmarket, rivista specialistica rivolta al settore ittico.

PROGRAMMA 2005

DAL PRESIDENTE

Sono molto onorato della manifestazione di stima e consenso che i miei compagni di viaggio dei primi tre anni AIVEMP mi hanno voluto accordare eleggendomi nuovamente presidente. L'incarico affidatomi, anche se oneroso, intendo portarlo avanti nell'interesse della Sanità Pubblica Veterinaria e nel rispetto della fiducia che tanti colleghi ripongono nella nostra giovanissima associazione. Desidero ringraziare i colleghi del direttivo e non che in questi tre anni hanno collaborato e mi hanno stimolato nel promuovere iniziative e attività in tutto il territorio nazionale. Ho sempre visto nelle Associazioni culturali uno strumento utile per diffondere meglio la informazione e la comunicazione necessaria per una costante crescita professionale di tanti colleghi che avvertono la necessità di un continuo confronto. Credo sia giusto rendere merito all'AIVEMP e a tutta l'organizzazione che la sostiene per lo sforzo che sta compiendo per intensificare il dialogo e il confronto tra le diverse realtà che si affacciano dentro la nostra professione. I numerosi corsi che abbiamo organizzato e portato in giro per tutta l'Italia rappresentano uno sforzo che come associazione culturale abbiamo cercato di portare avanti. Sono convinto che i risultati positivi ottenuti dai colleghi durante l'attività professionale debbano essere condivisi con i diretti fruitori che non sono più i singoli detentori di animali ma tutto il contesto uomo-animale-ambiente dove ognuno di noi quotidianamente è chiamato a confrontarsi. La nostra professione diventa il baricentro regolatore della qualità della vita e tale centralità, per noi, deve costituire la base per il rilancio professionale, affrontando un rapporto corretto con le altre professioni che sempre più spesso cercano di rivendicare spazi che noi abbiamo costruito con il bagaglio di preparazione e conoscenze che il nostro percorso didattico ci ha fornito. Solo una sempre più attenta e pertinente preparazione ci può rendere più forti e capaci di creare nuovi spazi professionali per tanti colleghi iscritti nelle Università Italiane e per i quali l'AIVEMP ha l'ambizione di voler costruire un futuro professionale.

Giuseppe Licitra - Presidente AIVEMP

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 2004-2007

Si è svolta il 22 novembre scorso, l'assemblea elettiva per il rinnovo del consiglio direttivo AIVEMP. Pur in deroga allo Statuto, l'Assemblea, vista la fase di avviamento dell'Associazione e l'ottimo lavoro svolto dal dr. Licitra (già Presidente per il triennio 2001/2004) ha richiesto al Presidente di restare in carica per un altro mandato.

PRESIDENTE	Giuseppe Licitra, Direttrice Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria - ASL 7 Ragusa
VICEPRESIDENTE	Bartolomeo Griglio, Direttore Struttura Complessa Igiene degli Alimenti di Origine animale - ASL 8 Chieri (TO)
SEGRETARIO	Gaetano Penocchio, Coordinatore Servizi di Medicina Veterinaria - ASL di Brescia
TESORIERE	Marina Perri, Veterinario Dirigente ASL di Lodi
CONSIGLIERE	Giancarlo Belluzzi, Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria - ASL di Cremona
CONSIGLIERE	Giovanni Comino, Responsabile Dipartimento di Prevenzione - ASL 16 Mondovì
CONSIGLIERE	Antonio Limone, Commissario Straordinario Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno

COME ISCRIVERSI ALL'AIVEMP

La quota d'iscrizione all'AIVEMP è di € 70,00. Si possono iscrivere all'AIVEMP i laureati in medicina veterinaria, gli studenti iscritti al V anno o fuori corso e tutti coloro che pur non essendo medici veterinari, ma operando in settori complementari, sono interessati ad aderire all'Associazione per poter partecipare alle sue iniziative ed usufruire dei servizi dalla stessa proposti. L'iscrizione all'AIVEMP è annuale, legata all'anno solare.

L'AIVEMP, è un'associazione culturale rivolta ai Medici Veterinari che operano nell'ambito della Medicina Pubblica e a tutti coloro che, pur non essendo medici veterinari, ma operando in settori complementari sono interessati ad aderire all'associazione.

L'ISCRIZIONE ALL'AIVEMP COMPRENDE:

- 1) **Abbonamento alla rivista AIVEMP NEWSLETTER:** periodico trimestrale d'informazione dell'AIVEMP dedicato alla medicina pubblica. Diretta da Bartolomeo Griglio, l'AIVEMP NEWSLETTER si avvale della collaborazione di professionisti italiani che trattano temi di attualità ad elevato livello scientifico.
- 2) **Abbonamento alla rivista LA PROFESSIONE VETERINARIA:** è il settimanale d'informazione professionale dell'ANMVI. Diretto da Carlo Scotti, il giornale pubblica dal 1991 articoli e rubriche di approfondimento dei temi di maggior attualità ed interesse professionale, avvalendosi di collaborazioni specializzate e di medici veterinari che svolgono attività giornalistica.
- 3) **Vet Journal:** aggiornamento scientifico permanente, è stato ideato dalla Direzione Editoriale di EV srl come portale unico dell'informazione scientifica veterinaria. La newsletter di vet.journal viene inviata gratuitamente a tutti gli iscritti alla VETLINK. L'archivio bibliografico, che contiene tutti i lavori scientifici pubblicati dalle riviste SCIVAC prima e poi da EV srl e lavori reperiti nella letteratura internazionale, è ora integrato in questo sistema di aggiornamento scientifico permanente.
- 4) **OEMF/MASSON:** la pubblicazione in rete sul server web dell'ANMVI dell'Informatore Farmaceutico di Veterinaria e Zootecnia dell'OEMF, collegato alle schede monografiche dei Prontuari Terapeutici SCIVAC, SIVE, SIVAR, è una novità assoluta per il mondo sanitario italiano. Le informazioni contenute sono estratte dalla Banca dati dell'OEMF, Organizzazione Editoriale Medico-Scientifica, da più di 40 anni riferimento ufficiale per tutti gli operatori del settore.
- 5) **Partecipazione ai corsi a condizioni agevolate:** anche per il 2005 è prevista l'organizzazione di corsi la cui partecipazione, per i soci AIVEMP, sarà agevolata sia in termini economici sia in termini di precedenza quando è previsto il numero chiuso.

- 6) Possibilità di partecipare gratuitamente agli incontri regionali di aggiornamento culturale e professionale.
- 7) Al sito www.aivemp.it è possibile accedere alle informazioni e ai servizi proposti agli associati quali la possibilità di iscriversi on line all'associazione compilando gli appositi moduli e di scaricare i pdf delle iniziative. Dal sito dell'AIVEMP è possibile inoltre, accedere alla scheda di registrazione alla lista di discussione AIVEMP-FORUM (aivemp-forum@aivemp.it), riservata ai Colleghi per lo scambio di opinioni e il confronto sulle problematiche riguardanti la medicina pubblica. Ricordiamo, a tale proposito che per la discussione di problemi professionali si può accedere alla [vetlink-list](mailto:vetlink-list@anmvi.it) dell'ANMVI dal sito web www.anmvi.it.
- 8) **@nmvi Oggi:** è il primo ed unico quotidiano d'informazione professionale on line, che ti permette di essere aggiornato sui maggiori fatti d'interesse per la professione. Attraverso un quotidiano lavoro di rassegna stampa, la redazione sceglie le notizie di maggior rilievo per la Categoria, restituendo maggiore visibilità a fatti e novità di preminenza per il medico veterinario. Tutti i giorni in rete a www.anmvi.it/anmvioggi.
- 9) **ANMVI-GIOFIL:** GIOFIL è una banca dati sanitaria farmaceutica on line, quotidianamente aggiornata, con notizie e servizi d'informazione multimediali. In collaborazione con ANMVI, offre informazioni espressamente dedicate alla normativa veterinaria: circolari, leggi e decreti, sentenze, pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale e in Gazzetta Europea. La banca dati GIOFIL, attiva dal 1980, conta circa 35.000 operatori sanitari registrati. Il servizio GIOFIL ANMVI è gratuito.

ATTIVITÀ 2005

17 Marzo - Corso - Il controllo veterinario in caseificio: un approccio alla luce dei nuovi regolamenti comunitari sull'igiene degli alimenti di origine animale - Dr. Luca Nicolandi - Centro Studi SCIVAC, Cremona

8 Aprile - Incontro Regionale - Filiera controllata e rintracciabilità - Dr. Andrea Cereser - Benevento

22 Aprile - Incontro Regionale - Filiera controllata e rintracciabilità - Dr. Andrea Cereser - Cuneo

29 Aprile - Corso - L'apparato sanzionatorio dell'ordinamento giuridico italiano: profili di interesse veterinario - Centro Studi SCIVAC, Cremona

24-25 Giugno - Incontro Regionale - Il ruolo del medico veterinario nella sorveglianza igienico sanitaria degli allevamenti ovi-caprini alla luce dei nuovi regolamenti comunitari - Firenze

10 Novembre - Corso - L'HACCP nella filiera lattiero-casearia - Dr. Mauro Cravero - Centro Studi SCIVAC, Cremona

In fase di definizione:

Corso di progettazione e gestione del sistema HACCP per l'industria alimentare

VISION 2000: corso introduttivo sui sistemi di qualità nel settore agroalimentare

Tutti gli aggiornamenti del calendario si trovano sul sito www.aivemp.it o sul sito www.evsrl.it/eventi

Per tutte le iniziative AIVEMP sarà richiesto l'accreditamento E.C.M. al fine di agevolare gli iscritti nel raggiungimento dei crediti previsti dal Ministero della Salute per l'anno 2005.



A.N.M.V.I.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI

L'AIVEMP è tra le Associazioni federate dell'ANMVI e sta partecipando attivamente ai lavori di questa Federazione di Associazioni Professionali Veterinarie. Grazie all'ANMVI, hanno trovato concreta realizzazione numerosi progetti e servizi per tutti gli iscritti delle Associazioni Federate e oggi l'ANMVI può, a buon diritto, considerarsi un affermato riferimento per la categoria. Tramite l'ANMVI, sono disponibili per i Soci i seguenti servizi:

Fondo Sanitario ANMVI. È un fondo sanitario, esclusivamente rivolto a medici veterinari, che prevede opzioni di copertura altamente concorrenziali e vantaggiose. Articolato in 4 piani d'assistenza, il Fondo riconosce come beneficiari anche i familiari del medico veterinario iscritto. Per informazioni: Tel. 0372/40.35.41 - Fax 0372/40.35.26.

Polizza RC Professionale. In esclusiva per l'ANMVI, Sicuramente s.r.l. ha realizzato una polizza di responsabilità civile professionale in favore di tutti gli iscritti alle Associazioni Federate ANMVI. Per informazioni 02/69010732 - info@sicuramente.it.

Polizza Infortuni. L'ANMVI ha definito una convenzione con UNIPOL per la realizzazione di una polizza infortuni studiata appositamente per i veterinari. Per informazioni: Tel. 0362/44551 oppure 340/0608605.

Consulenza Legale. Un gruppo di esperti legali è al servizio dei nostri iscritti. I nostri consulenti non avviano procedure giudiziarie, ma forniscono gratuitamente un parere sulla situazione da voi segnalata. La consulenza legale può essere richiesta telefonando alla Segreteria ANMVI 0372/40.35.37 o inviando un quesito scritto al fax 0372/40.35.26 o per e-mail info@anmvi.it.

Consulenza Fiscale. Una linea telefonica dedicata è stata appositamente aperta per soddisfare i quesiti fiscali dei medici veterinari delle Associazioni Federate ANMVI. Tutti i lunedì dalle 9.00 alle 10.30 è possibile contattare un esperto fiscalista allo 011/56.29.952. Il servizio è gratuito.

Consulenza del lavoro. L'ANMVI ha istituito un servizio di consulenza a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di avere chiarimenti sui rapporti di lavoro in essere o in divenire. Per informazioni: Tel. 0372/403537.

Consulenza sul D.Lgs 626/94. È a disposizione dei colleghi un servizio di consulenza sulla normativa che regola la sicurezza nei luoghi di lavoro. Per informazioni: Tel. 0372/403537

Organi d'informazione. La Professione Veterinaria, @nmvi Oggi, Ufficio Stampa e Pubblicazioni.

Illeciti amministrativi: individuazione di procedure per la corretta contestazione

*Bartolomeo Griglio**, *Roberta Goi**, *Massimiliano Bassoli**, *Maura Luisa Luchetti**,
*Patrizia Passarella***, *Leonardo Scaturro****, *Enrico Ferrero*****

* S.C. Igiene degli alimenti di origine animale – Dipartimento di Prevenzione ASL 8 di Chieri (TO)

** S.C. Igiene degli Alimenti e Nutrizione – Dipartimento di Prevenzione ASL 8 di Chieri (TO)

*** S.C. Prevenzione e Salute Ambienti di Lavoro – Dipartimento di Prevenzione ASL 8 di Chieri (TO)

**** S.C. Sanità Animale ASL 1 Imperiese (IM)

Premessa

Il Dlgs. n. 507/99 (1) proseguendo nell'intento intrapreso dal legislatore con la legge 689/81 (2) di alleggerire il carico di lavoro degli uffici giudiziari, nell'ottica di perseguire la tutela degli interessi collettivi con efficienza ed efficacia e ad un minor costo, depenalizza un buon numero di norme che interessano il Dipartimento di Prevenzione, le discipline veterinarie ed il settore della sicurezza alimentare.

La trasformazione degli illeciti penali in illeciti amministrativi può, ad un'analisi superficiale, indurre la sensazione che il legislatore tenda a diminuire le garanzie nei confronti della tutela della salute pubblica. In realtà la possibilità conferita all'Autorità amministrativa di disporre, oltre che di sanzioni pecuniarie di significativa entità economica, anche di sanzioni interdittive (sospensione dell'attività, pubblicazione del provvedimento) principali od accessorie, può consentire un'azione di contrasto di efficacia non inferiore alle pene applicate in sede giudiziaria (3-4-5). In tal senso non va poi dimenticato che i tempi richiesti per l'applicazione delle sanzioni amministrative sono in genere assai più contenuti rispetto a quelli richiesti dalla procedura penale, con un ulteriore incremento dell'effettività nell'azione repressiva.

Le nuove opportunità richiedono, da parte dell'Autorità amministrativa e degli organi di vigilanza, la predisposizione di un piano organizzativo ad hoc con l'acquisizione di specifiche competenze, che consentano l'impiego ottimale dei nuovi strumenti giuridici a disposizione. In questo contesto normativo è stata predisposta la presente nota, al fine di fornire un contributo per individuare procedure comuni da applicarsi nella fase dell'accertamento e della contestazione dell'infrazione.

Accertamento e contestazione dell'infrazione

Con la legge 689/81 il legislatore, oltre ad uniformare la materia, ha inteso introdurre il principio della "effettività" della tutela giudiziaria del cittadino, consentendo al presunto trasgressore di opporre ricorso di fronte ad un giudice imparziale e nel rispetto della piezza del contraddittorio.

Grande importanza acquisiscono gli atti svolti dagli organi di vigilanza nell'ambito dell'accertamento delle violazioni. In particolare il verbale di accertamento delle infrazioni amministrative, redatto da pubblico ufficiale, rappresenta l'espressione di uno specifico pote-

re di documentazione che ha valore, fino a querela di falso, rispetto ai fatti svolti o avvenuti in sua presenza, alle dichiarazioni rilasciate dai soggetti sentiti in occasione dell'accertamento, nonché in ordine alla provenienza dell'atto stesso dal pubblico ufficiale (8).

Il valore probatorio del verbale di accertamento e contestazione, nel prosieguo ed ai fini della conclusione del procedimento amministrativo, richiede pertanto una particolare attenzione da parte del pubblico ufficiale nel redigere l'atto con la necessaria chiarezza e correttezza formale.

Individuazione del trasgressore e degli obbligati in solido

L'individuazione del soggetto responsabile della violazione amministrativa non presenta difficoltà se l'illecito è stato commesso da un privato o da un imprenditore individuale, ma diventa talvolta complesso identificare il trasgressore, che deve essere una persona fisica, nel caso in cui la violazione sia stata commessa da una persona giuridica (8).

A tal fine è opportuna, già nel corso del sopralluogo, l'identificazione del trasgressore mediante l'acquisizione di tutta la documentazione eventualmente disponibile (autorizzazione sanitaria, deleghe interne, contratti, incarichi, ecc...).

In genere il trasgressore, fatte salve deleghe specifiche, è identificabile con il rappresentante legale, amministratore, socio o dipendente chiamato a rappresentare giuridicamente la società nei rapporti con terzi e quindi anche con la Pubblica amministrazione.

Nelle società di persone, sulla base del principio di solidarietà sancito dal codice Civile articolo 1292, sono obbligati in solido:

- i soci delle Società in nome collettivo S.n.c.
- i soci accomandatari e quelli accomandanti, esclusivamente qualora abbiano consentito l'inserimento del proprio nome nella ragione sociale, delle Società in accomandita semplice.

Nelle Società per Azioni (S.p.A.) e nelle Società a responsabilità Limitata (S.r.l.), risponde in via esclusiva l'Amministratore Delegato o l'Amministratore Unico.

Nel caso di difficoltà è opportuno compiere ulteriori approfondimenti da effettuare in tempi diversi quali:

- le visure camerali
- l'assunzione di sommarie informazioni da testimoni e persone informate sui fatti

la cui necessità, evidenziata sul verbale di accertamento, consente una contestazione non immediata dell'illecito.

Contestazione immediata

L'art. 14 Legge 24/11/1981 n° 689 al primo comma recita testualmente: *"La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa"*.

Il **verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa** da utilizzare per la contestazione immediata delle sanzioni, deve contenere gli elementi propri dell'accertamento e della contestazione, le modalità di pagamento e la relata di notifica da utilizzare in caso di assenza del trasgressore.

Modalità per la compilazione del verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa

Il verbale deve riportare in modo chiaro e leggibile:

- l'indicazione dell'organo di vigilanza che procede all'accertamento;
- l'indicazione dei pubblici ufficiali con nominativo e qualifica;
- la data, l'ora ed il luogo dell'avvenuto accertamento;
- la sommaria descrizione delle motivazioni dell'accertamento e delle verifiche effettuate: la descrizione di quanto accertato ed in particolare di quanto costituisce oggetto dell'illecito, deve essere il più chiara ed esaustiva possibile; [esempio: - presenza di materiale organico non recente su attrezzature e riferibile a giorni pregressi e vecchie lavorazioni (su alcuni coltelli, sega, sega manuale) - presenza nel locale laboratorio di materiale estraneo alle lavorazioni (scope, detersivi, stracci, tazze da caffè) - presenza di numerose piastrelle rotte e sbrecciate - le guarnizioni della cella si presentavano rotte in più punti e non più a tenuta]; evitare frasi generiche del tipo: "il laboratorio era sporco" oppure "la cella frigorifera era sporca" oppure "il pavimento era rotto";
- l'identificazione del trasgressore;
- la verbalizzazione delle eventuali dichiarazioni del trasgressore individuato;
- l'indicazione della persona fisica presente;
- l'individuazione precisa della disposizione violata (articolo, comma, ecc.), richiamando nel caso in cui la legge contenga diverse ipotesi sanzionabili, quella ritenuta oggetto della violazione; nel caso in cui la condotta vietata e la sanzione siano contenute in 2 diverse disposizioni occorre indicarle entrambe;
- l'indicazione della sanzione pecuniaria e della possibilità di avvalersi della procedura di oblazione di cui all'articolo 16 della Legge 689/81 con l'importo della somma da pagare per ottenere l'archiviazione del procedimento;
- l'indicazione dell'autorità a cui rivolgere il pagamento od a cui inviare le memorie difensive ai sensi dell'articolo 18 della Legge 689/81;
- la firma degli intervenuti (verbalizzanti e trasgressore);
- deve sempre esserne rilasciata copia all'interessato;
- qualora il trasgressore si rifiuti di firmare è necessario evidenziarlo nel verbale nello spazio riservato alla firma con frasi del tipo "si rifiuta di firmare, ma ne accetta copia" oppure "si rifiuta di firmare e di riceverne copia" oppure "si rifiuta di firmare e di riceverne copia, ma se ne rilascia comunque un esemplare nell'es-

ercizio";

- quando possibile, è consigliabile consegnare unitamente al verbale un modulo di c/c postale per il pagamento.

In caso di assenza del titolare dell'impresa in qualità di trasgressore è comunque possibile notificare la violazione, al momento dell'accertamento, consegnando copia del verbale ad una persona presente legittimata al ritiro dell'atto (marito, moglie, figlio di età superiore ai 14 anni, coadiuvanti, socio, delegato, custode), opportunamente identificata mediante documento in corso di validità, compilando la relazione di notifica allegata al verbale e mediante consegna dell'atto in plico chiuso.

Il verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa, nel caso di contestazione immediata costituisce atto sostitutivo del verbale di sopralluogo e/o ispezione.

Contestazione non immediata (Redazione d'ufficio)

L'art. 14 della Legge 24/11/1981 n° 689 al secondo comma recita testualmente: *"Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento"*.

Si sottolinea che la notifica degli estremi della violazione amministrativa dovrà avvenire entro 90 gg. dalla data dell'accertamento (360 per i residenti all'estero). Solitamente la data dell'accertamento corrisponde a quella del sopralluogo.

La notifica può essere fatta a mezzo posta con apposite cartoline fornite dall'amministrazione postale per atti giudiziari ed amministrativi, oppure con le modalità previste dal codice di procedura civile anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. L'omessa notificazione è una prima causa di estinzione della violazione.

Nel caso in cui gli atti relativi alla violazione siano stati trasmessi con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, il termine di novanta giorni decorre dalla data della ricezione.

Nel caso in cui venga accertata una violazione amministrativa e la stessa non venga contestata immediatamente, è necessario redigere un verbale di sopralluogo e/o ispezione nel quale si deve descrivere quanto accertato e dare atto che seguirà la notificazione della sanzione amministrativa. Il verbale di sopralluogo e/o ispezione costituirà parte integrante del verbale di accertamento di violazione amministrativa.

Indicazioni per la compilazione del verbale di sopralluogo e/o ispezione (accertamento)

- Il verbale deve riportare in modo chiaro e leggibile:
- l'indicazione dell'organo di vigilanza che procede all'accertamento;
 - l'indicazione dei pubblici ufficiali con nominativo e qualifica;
 - la data, l'ora ed il luogo dell'avvenuto accertamento;
 - la sommaria descrizione delle motivazioni dell'accertamento e delle verifiche effettuate: la descrizione

di quanto accertato ed in particolare di quanto costituisce oggetto dell'illecito, deve essere il più chiaro ed esaustivo possibile; [esempio: – presenza di materiale organico non recente su attrezzature e riferibile a giorni pregressi e vecchie lavorazioni (su alcuni coltelli, sega, sega manuale) – presenza nel locale laboratorio di materiale estraneo alle lavorazioni (scope, detersivi, stracci, tazze da caffè) – presenza di numerose piastrelle rotte e sbrecciate – le guarnizioni della cella si presentavano rotte in più punti e non più a tenuta; evitare frasi generiche del tipo: “il laboratorio era sporco” oppure “la cella frigorifera era sporca” oppure “il pavimento era rotto”;

- l'indicazione della motivazione per cui non è possibile procedere alla contestazione immediata (esempio: assenza del trasgressore, necessità di ulteriori verifiche d'ufficio e/o acquisizione di ulteriori documenti);

- si deve dare atto che seguirà la notifica dall'ufficio della sanzione amministrativa;

- la firma degli intervenuti (verbalizzanti e presenti al sopralluogo).

Modalità per la compilazione del verbale di contestazione di violazione amministrativa

Il verbale deve riportare in modo dettagliato, chiaro e leggibile:

- la descrizione di quanto accertato, e quindi oggetto della sanzione, già evidenziato nel verbale di sopralluogo e/o ispezione ed in particolare di quanto costituisce oggetto dell'illecito, gli estremi della norma violata, l'articolo ed il comma, richiamando, nel caso in cui la legge contenga diverse ipotesi sanzionabili, quella ritenuta oggetto della violazione; nel caso in cui la condotta vietata e la sanzione siano contenute in 2 diverse norme, occorre indicare entrambe le disposizioni;

- si deve dare atto che al momento dell'accertamento dell'infrazione è stato redatto un verbale di sopralluogo e/o ispezione riportandone gli estremi identificativi;

- l'indicazione della sanzione pecuniaria e della possibilità di avvalersi della procedura di oblazione di cui all'articolo 16 della Legge 689/81 con l'importo della somma da pagare per ottenere l'archiviazione del procedimento;

- l'autorità a cui effettuare il pagamento od a cui inviare le memorie difensive ai sensi dell'articolo 18 della Legge 689/81;

- la data ed il luogo di compilazione del verbale;

- la firma dei verbalizzanti;

- si deve allegare al verbale un modulo di c/c postale per il versamento della somma di denaro.

- l'atto deve essere notificato al trasgressore ed agli obbligati in solido entro 90 giorni dall'accertamento.

Principio di specialità (art. 9 Legge 689/81)

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale escluso il caso in cui lo stesso fatto sia punito da una disposizione penale e da una

disposizione regionale.

La norma penale generale inoltre prevale, per disposizione espressa (art. 9 legge n. 689), nel caso dei fatti puniti dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 agli articoli 5, 6 e 12 (5-6-9-13 nel testo originale). In questo caso si applicano le sanzioni penali previste in tali articoli, anche quando i fatti stessi sono puniti da disposizioni amministrative che hanno sostituito disposizioni penali speciali.

Da tali fattispecie devono essere escluse le ipotesi degli illeciti di natura eterogenea (ad esempio la frode in commercio e la presenza di prodotti non conservati a temperatura prescritta) determinati da fatti indipendenti tra loro, per i quali vale il principio generale della integrale valutazione giuridica del fatto, viste le diverse finalità delle rispettive sanzioni, in modo tale che entrambe le sanzioni (penale ed amministrativa) possono trovare applicazione.

Se invece gli illeciti concorrenti sono di natura omogenea (riferiti allo stesso fatto) si applica il principio del “*ne bis in idem*”, per cui come prevede l'art. 9 della legge n. 689/81 prevale la disposizione speciale, che può essere o penale o amministrativa. Si applica in sostanza la norma che più direttamente si attaglia al caso concreto. In altri termini la sanzione amministrativa e quella penale non possono concorrere, ma si presentano come alternative.

Questa disposizione, che va sotto il nome di principio di specialità, subisce però delle deroghe. Infatti la norma penale generale prevale qualora concorra con norme amministrative regionali, perché altrimenti verrebbe violato il principio costituzionale di riserva di legge in materia penale.

Connessione obiettiva con un reato (art. 24 Legge 689/81)

Se l'esistenza di un reato dipende dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non c'è stato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sulla predetta violazione. Nel caso in cui ricorra l'ipotesi predetta, il rapporto di cui all'art. 17 Legge 689/81 (Obbligo del rapporto) è trasmesso all'autorità Giudiziaria competente per il reato.

La competenza del giudice penale sulla violazione amministrativa cessa qualora il procedimento penale si chiuda per estinzione del reato.

Conclusioni

La trasformazione in illeciti amministrativi di alcune fattispecie di reato, ha creato la necessità di individuare le autorità amministrative competenti alla irrogazione delle sanzioni.

Devono essere distinti 2 livelli di esercizio delle funzioni di “*polizia amministrativa*”: le strutture deputate a svolgere l'attività di vigilanza e l'Ufficio Contenzioso. A quest'ultimo sono attribuite le due facoltà primarie che caratterizzano un'Autorità sanzionante (“Giudice”): la facoltà di determinare la misura della sanzione (entro i limiti edittali) in considerazione delle circostanze del singolo illecito e la facoltà di assolvere/ar-

chiavere (4) (detenzione del potere sanzionatorio) mentre gli organi di vigilanza partecipano al procedimento mediante l'accertamento dell'illecito, la contestazione della violazione e l'ammissione al pagamento in misura ridotta.

La mancanza di un indirizzo a livello nazionale ha portato ogni Regione ad individuare gli uffici contenziosi sulla base delle realtà locali: il Piemonte ha trasferito le competenze del contenzioso agli uffici legali delle ASL, in Liguria tali competenze sono attribuite agli uffici comunali, in altre realtà le competenze sono rimaste in capo a specifici uffici regionali. Nella maggior parte dei casi inoltre non si è realizzata, quella riorganizzazione in termini di competenze e di risorse che avrebbe dovuto portare ad una rete di uffici contenziosi in grado di operare sulla base di procedure omogenee, necessarie ad una corretta e puntuale applicazione del sistema sanzionatorio e di quegli strumenti giuridici particolarmente innovativi ed importanti, ai fini della salvaguardia della salute pubblica.

Questo ha prodotto una incertezza del diritto legata ad interpretazioni diverse tra i contenziosi delle diverse Regioni o addirittura tra le ASL della stessa Regione, lasciando spesso all'improvvisazione dei singoli funzionari, a livello territoriale, anche le modalità di accertamento degli illeciti e la contestazione delle violazioni per l'ammissione al pagamento in misura ridotta.

La carenza di risorse degli uffici contenziosi inoltre spesso non consente la tempestiva valutazione dei ricorsi o delle mancate obblazioni che vengono trattate alla scadenza di 5 anni con difficoltà nel fornire interpretazioni corrette e sostenibili di accadimenti così lontani e azzeramento dell'effetto deterrente rispetto all'illecito rilevato. Viene così meno uno degli scopi della depenalizzazione, quello di una maggior tempestività ed effettività del diritto punitivo amministrativo.

In alcuni casi gli errori commessi nelle fasi di accer-

tamento e contestazione, legati a carenze di comunicazione con i contenziosi, hanno portato alla archiviazione in massa delle sanzioni amministrative. La conseguenza è stata l'apertura di indagini da parte della magistratura, che ha indagato gli stessi organi di vigilanza per verificare eventuali collusioni finalizzate ad evitare il pagamento delle sanzioni da parte degli imprenditori.

Si delinea pertanto un bilancio non positivo sui risultati ottenuti, a distanza di oltre 5 anni dall'emanazione della norma che ha depenalizzato un buon numero di articoli di leggi nel settore relativo agli alimenti, che, pur rispondendo alle esigenze di decongestione dei Processi Penali e di efficacia deterrente, ha avuto una scarsa attenzione politica e quindi una insufficiente applicazione sul territorio nazionale.

Bibliografia consultata

1. D.L.vo n. 507 del 30/12/1999 – "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205".
2. LEGGE n. 689 del 24/11/1981 – "Modifiche al sistema penale".
3. CORTI R., VALTORTA M.G., PEZZA F. – (2000) "Depenalizzazione: novità legate al controllo degli alimenti" Il Progresso Veterinario, 9, 441.
4. SAVOINI G.P. – (2002) "Sanzione ex articolo 11 D.M. 29 settembre 2000 Problemi di applicazione" – Parere. Medicina Vet. Preventiva, 24, 23.
5. BIGLIA C., GNACCARINI M., MARINO M., STASSI E. – (2000) "Alimenti e depenalizzazione". Il Progresso Veterinario, 9, 433.
6. PACILEO V. – (2000) "Depenalizzazione dei reati in materia alimentare. Un commento a caldo". Alimenta, 1, 3.
7. Codice Civile Casa Editrice La Tribuna, Tredicesima edizione, 2002.
8. ACQUARONE L. – "Funzioni di Polizia Amministrativa: procedure per il corretto adempimento delle attività legate alla gestione del contenzioso amministrativo in materia di igiene degli alimenti". Relazione tenuta al corso di Aggiornamento della Regione Piemonte per il personale con qualifica di U.P.G. addetto alle attività ed al controllo ufficiale degli alimenti. Torino, 1999.



ASSOCIAZIONE ITALIANA VETERINARIA MEDICINA PUBBLICA



Crediti ECM 7

IL CONTROLLO VETERINARIO IN CASEIFICIO: UN APPROCCIO ALLA LUCE DEI NUOVI REGOLAMENTI COMUNITARI SULL'IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Cremona, 17 marzo 2005 - (Termine di iscrizione 4 marzo 2005)

Nel 2005 il Regolamento 178/2002 sarà completamente operativo con l'obbligo della tracciabilità di filiera e nell'anno successivo saranno applicati i Regolamenti comunitari relativi al "pacchetto igiene". Con questo corso si vogliono fornire alcune indicazioni pratiche e strumenti operativi per svolgere attività di ispezione, vigilanza, campionamento e valutazione dei piani di autocontrollo nei caseifici.

RELATORE: Luca Nicolandi

PROGRAMMA

8.30 Registrazione dei partecipanti
9.00 Basi legislative: Regolamento 178/02/CE e Regolamento 854/04/CE cosa cambia rispetto alla Direttiva 46/92/CE
10.00 Vigilanza veterinaria nei caseifici sulla base di una valutazione del livello di rischio

10.45 *Coffee break*
11.00 Utilizzo di check-list ispettive come strumento operativo
12.00 Il campionamento ufficiale: cambia qualcosa?
13.00 *Pausa*
14.30 La gestione delle produzioni in deroga in caseificio alla luce del concetto di responsabilità del produttore
15.15 L'autocontrollo nel caseificio e il suo collegamento con la produzione primaria
16.15 *Coffee break*
16.30 L'importanza della valutazione del piano di autocontrollo aziendale
17.30 Programmazione e gestione della documentazione
18.15 Esercitazione pratica
18.45 Test finale e conclusioni

QUOTE D'ISCRIZIONE:

Socio AIVEMP: 100 € + IVA
Non Socio AIVEMP: 170 € + IVA

IL CORSO DÀ DIRITTO A: Atti, Attestato di frequenza, Attestato ECM, Coffee break

ATTIVAZIONE DEL CORSO:

Il corso sarà attivato solo in caso di raggiungimento di un quorum minimo di presenze. In caso di mancata attivazione si darà luogo al rimborso della quota versata. Agli iscritti verrà inviata una comunicazione solo in caso di mancata accettazione.

INFORMAZIONI:

Per ricevere la scheda d'iscrizione rivolgersi alla Segreteria AIVEMP
Tel. 0372/40.35.41 - Fax 0372/45.70.91
Email: segreteria@aivemp.it

Tracciabilità dei prodotti: c'è chi teme un rinvio a causa della complessità dei costi troppo alti

Esiste la possibilità che la tracciabilità dei prodotti alimentari, uno degli aspetti più rilevanti per la sicurezza alimentare e fattore di garanzia per la salute del cittadino, possa essere messa a rischio (o rinviata) a causa di iter di realizzazione eccessivamente complessi e costi troppo elevati? Questa ipotesi non è stata esclusa nel corso del convegno "Perché parlare ancora di sicurezza alimentare?" che si è svolto il 25 novembre al quartiere fieristico di Modena dove si è tenuta fino a sabato 27 novembre "Sicura", la Convention sull'igiene e la sicurezza degli alimenti promossa dalle Aziende USL di Modena, Bologna e Parma e da Modena Esposizioni. "Credo sia importante parlare di sicurezza alimentare al di là dei momenti di emergenza - ha detto **Luigi Salizzato**, operatore presso SNOPI (Società Nazionale Operatori di Prevenzione) - per promuovere la salute, intesa come diritto fondamentale dell'uomo, esercitato insieme dai cittadini e tutelato dalle istituzioni. Al cittadino, in tal senso, competono la scelta degli stili di vita e la competenza nutrizionale individuale. Ma questo può non bastare e sono quindi necessarie condizioni ambientali favorevoli alla salute che non dipendono dalla volontà individuale. In questo caso la nostra società assume un ruolo determinante nel controllare che i cibi non contengano inquinanti che danneggiano la salute. In genere riconosciamo agli addetti del settore alimentare la competenza di sapere se nelle loro attività ci sono rischi per la salubrità alimentare, così come la responsabilità di riconoscere e prendere provvedimenti utili per contrastare i rischi. Le strutture pubbliche, invece, devono impegnarsi a tutelare i soggetti deboli, cioè i consumatori".

La sicurezza alimentare, è stato poi ribadito al convegno - passa anche attraverso il controllo della catena alimentare. "La componente veterinaria - ha spiegato **Giancarlo Belluzzi** - rappresentante dell'ANMVI

(Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani) - è essenziale per la sicurezza della catena alimentare. I veterinari sono presenti fin dal primo anello della filiera: dalla produzione primaria fino alla grande distribuzione, per controllare sia l'igiene e la salubrità dei prodotti che quella delle strutture". Un argomento, questo, che introduce il tema della tracciabilità degli alimenti. "Dal 1 gennaio 2005 - ha proseguito Giancarlo Belluzzi - è obbligatoria per legge la tracciabilità di prodotti non ancora conformi: auspichiamo un sistema semplice basato sulla traccia fiscale della filiera per evitare i doppi. Dal 2006 entrerà, invece, in vigore il regolamento "pacchetto igiene" che prevede l'autocontrollo per tutti, anche per gli allevatori, e che noi auspichiamo semplice ma basato su punti fermi e fiscali. Infine, dal 1 gennaio 2007, ci sarà l'entrata dei prodotti dei 10 paesi provenienti ex PECO (Paesi dell'Europa Centrale ed Orientale) dei quali noi richiediamo la validità del sistema veterinario italiano riconosciuto dal Ministero della Salute". E su questi molteplici step e passaggi si mostra critico **Rosario Trafiletti (Federconsumatori per Intesa Consumatori Nazionale)**: "Ritengo la rintracciabilità delle carni - ha detto durante il convegno modenese - uno strumento fondamentale, ma temo eventuali richieste di rinvio, da parte delle aziende, dell'obbligo della rintracciabilità a causa della complessità e degli alti costi, soprattutto per le piccole aziende. Ritengo tuttavia che la sicurezza alimentare debba essere un prerequisito essenziale che deve valere per tutti gli alimenti. Sicurezza e qualità degli alimenti sono elementi importanti, ma sui quali sta calando l'attenzione del cittadino a causa della crisi economica che investe molte famiglie italiane ed il conseguente crollo dei consumi che suscita nella gente meno sensibilità rispetto a queste tematiche" (Fonte: USL di Modena).



L'APPARATO SANZIONATORIO DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO: PROFILI DI INTERESSE VETERINARIO

Cremona, 29 aprile 2005 - (Termine di iscrizione 15 aprile 2005)

Fornire gli strumenti necessari per una conoscenza approfondita dei procedimenti sanzionatori e per una più consapevole azione preventiva e repressiva

RELATORE:

Dr. Enrico Maria Ferrero

PhD, DVM. Dirigente Veterinario del Servizio Sanitario Nazionale. Professore a contratto dell'università degli Studi di Torino

PROGRAMMA

- 9.00 Registrazione dei partecipanti e verifica presenze
- 9.30 I concetti di illecito e di sanzione
- 11.00 Coffee break
- 11.30 Le sanzioni penali
- 13.30 Pausa

- 14.30 Le sanzioni amministrative
- 16.00 Coffee break
- 16.30 I procedimenti applicativi delle sanzioni

QUOTE D'ISCRIZIONE:

Socio AIVEMP: 100 € + IVA
Non Socio AIVEMP: 170 € + IVA

SEDE DEL CORSO:

Palazzo Trecchi
Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona

IL CORSO DÀ DIRITTO A:

Atti
Attestato di frequenza
Attestato ECM
Coffee break

ATTIVAZIONE DEL CORSO:

Il corso sarà attivato solo in caso di raggiungimento di un quorum minimo di presenze. In caso di mancata attivazione si darà luogo al rimborso della quota versata. Agli iscritti verrà inviata una comunicazione solo in caso di mancata accettazione.

INFORMAZIONI:

Per ricevere la scheda d'iscrizione rivolgersi alla Segreteria AIVEMP
Lara Zava
Tel. 0372/40.35.41
Fax 0372/45.70.91
E-mail segreteria@aivemp.it
Web www.aivemp.it

Sorveglianza epidemiologica della BSE nei caprini

È pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 13 gennaio scorso, il regolamento 36/2005 per quanto riguarda la sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei bovini, ovini e caprini. Viene così modificato il regolamento 999/2001. Il laboratorio comunitario di riferimento (LCR) per le TSE ha creato un gruppo di esperti in materia di tipizzazione dei ceppi, al fine di definire meglio la strategia raccomandata dal CSD. Nel frattempo, vista la necessità di estendere e accelerare la sorveglianza nei caprini in seguito a un caso sospetto rilevato in una capra, e viste le informazioni inviate al gruppo di esperti dell'LCR dai laboratori di alcuni Stati membri quanto alla loro capacità di effettuare le analisi molecolari, i suddetti laboratori dovrebbero ricevere un'autorizzazione provvisoria per tali analisi, in attesa dei risultati del controllo di competenza. Per la Commissione, in ragione della necessità sempre più urgente di distinguere la BSE dallo scrapie, è opportuno che le modifiche introdotte dal regolamento 36/2005 entrino in vigore al più presto.

Controlli sull'etichettatura delle carni bovine

Il 13 gennaio, le regioni hanno consegnato, alla Conferenza Stato-Regioni, uno "Schema di linee guida per i controlli sulla etichettatura delle carni bovine in base al regolamento CE 1760/2000L. Le Regioni e Province autonome "al fine di migliorare l'informazione sull'origine della carne bovina e per consentire al consumatore di interpretare correttamente ed in chiaro le informazioni apposte in etichetta e senza pregiudicare quanto disposto in merito all'etichettatura facoltativa delle carni bovine" potranno mettere a disposizione dei consumatori le informazioni disponibili presso la Pubblica amministrazione relative al bovino o ai bovini da cui la carne proviene comprese anche le seguenti informazioni: denominazione e sede del macello dove è avvenuta la macellazione, denominazione e sede del laboratorio di sezionamento, denominazione e sede dell'azienda ove è avvenuto l'allevamento".

CALENDARIO 2005

CORSO SIVAR	28 Feb. - 1 Mar.	ESAMI COMPLEMENTARI ED ANALISI NELLA CLINICA BOVINA Sede COVEL Italia - Marene (Cuneo) - ECM: 10 Crediti Per info: Paola Orioli - Segreteria e Commissione Scientifica SIVAR Tel. +39 0372 403539 - E-mail: info@sivarnet.it
CORSO SIVAR	2-3 Mar.	ESAMI COMPLEMENTARI ED ANALISI NELLA CLINICA BOVINA Gariga di Podenzano (Pc) - S.S. 654 - Località Gariga - ECM: 10 Crediti Per informazioni: Paola Orioli - Segreteria e Commissione Scientifica SIVAR Tel. +39 0372 403539 - E-mail: info@sivarnet.it
SEMINARIO NAZIONALE SIVAR	4 Mar.	PATOLOGIE DISMETABOLICHE NEI BOVINI - Ente Fiera di Verona Viale del Lavoro, 8 - ECM: 2 Crediti - Per informazioni: Paola Orioli Segreteria e Commissione Scientifica SIVAR Tel. +39 0372 403539 - E-mail: info@sivarnet.it
CORSO AIVEMP	17 Mar.	IL CONTROLLO VETERINARIO IN CASEIFICIO: UN APPROCCIO ALLA LUCE DEI NUOVI REGOLAMENTI COMUNITARI SULL'IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE - Centro Studi SCIVAC - Cremona - Via Trecchi, 20 - ECM: 7 Crediti - Per informazioni: Lara Zava - Segreteria AIVEMP Tel. +39 0372 403541 - E-mail: segreteria@aivemp.it
INCONTRO REGIONALE AIVEMP CAMPANIA IN COLLABORAZIONE CON ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DI BENEVENTO	8 Apr.	FILIERA CONTROLLATA E RINTRACCIABILITÀ - Ordine dei Medici Veterinari, Via S. Cristiano 118 - Benevento - ECM: Richiesto Accredittamento Per informazioni: Lara Zava - Segreteria AIVEMP Tel. +39 0372 403541 - E-mail: segreteria@aivemp.it
CONGRESSO NAZIONALE MULTISALA SIVAR	13-14 Mag.	VII CONGRESSO NAZIONALE MULTISALA SIVAR - Cremona, Palazzo Trecchi Via Trecchi, 20 - Per informazioni: Paola Orioli - Segreteria e Commissione Scientifica SIVAR - Tel. +39 0372 403539 - E-mail: info@sivarnet.it

In questo numero

- 2** Problematiche connesse all'uso del boldenone
- 6** Problematiche emergenti nel settore ittico: quali soluzioni?
- 8** Programma AIVEMP 2005
- 10** Illeciti amministrativi: individuazione di procedure per la corretta contestazione
- 14** Tracciabilità dei prodotti: c'è chi teme un rinvio a causa della complessità dei costi troppo alti

AIVEMP
newsletter

Trimestrale d'informazione
della Associazione Italiana
Veterinaria di Medicina Pubblica

**Anno 2, Numero 1
Gennaio 2005**

Supplemento della rivista
"La Professione Veterinaria"
Anno 2, n. 3, settimana
dal 24 al 30 gennaio 2005

Direttore Responsabile
Antonio Manfredi

Direttore Editoriale
Bartolomeo Griglio

Concessionaria esclusiva per la pubblicità
E.V. srl, Cremona
lara.zava@evsrl.it

Spedizione
Spedizione in abbonamento postale - 45%,
art. 2 comma 20/B - Legge 662/96,
filiale di Milano
a cura di Centro Produzione Mailings Scarl
Cusago (MI)

Stampa
Press Point, Abbiategrasso - MI
Tel. 02/94965467

Editore
SCIVAC
Via Trecchi, 20 - Cremona
Iscrizione registro stampa del tribunale
di Vigevano n. 1425/03 del 30/12/2003